



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 22 GEN. 2016

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 29/1, lett. e), Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo, così come proposto;
- annulla la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Emilia Romagna nella riunione del 9 dicembre 2015, comunicato GSR/Under14/08, pubblicata in data 10/12/2015, con cui il Modena Rugby 1928 ASD, in relazione alla gara n.5 del concentramento n.11 under 14 svoltosi a Parma in data 6/12/2015, Rugby Parma 1931 Junior ASD n.1 v Modena Rugby 1965 ASD n.1, è stata sanzionata con l'invalidità della stessa gara n.5 del predetto concentramento, Rugby Parma 1931 Junior ASD n.2 v Modena Rugby 1965 ASD n.2, a causa dell'utilizzo di un giocatore non tesserato;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 22 gennaio 2016

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

(Avv. Achille Reali)